

SCHEMA DI VALUTAZIONE n. 45/2013
dei progetti di atti legislativi trasmessi ai sensi del protocollo
sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità

TITOLI:	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale, che modifica le direttive 98/56/CE, 2000/29/CE e 2008/90/CE del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 178/2002, n. 882/2004 e (CE) n. 396/2005, la direttiva 2009/128/CE, nonché il regolamento (CE) n. 1107/2009, e che abroga le decisioni 66/399/CEE, 76/894/CEE e 2009/470/CE del Consiglio		
NUMERO ATTO	COM (2013) 327		
NUMERO PROCEDURA	2013/0169 (COD)		
AUTORE	Commissione europea		
DATA DELL'ATTO	07/06/2013		
DATA DI TRASMISSIONE	10/06/2013		
SCADENZA OTTO SETTIMANE	05/09/2013		
ASSEGNATO IL	13/06/2013		
COMM.NE DI MERITO	9 ^a	Parere motivato entro	18/07/2013
COMM.NI CONSULTATE	3 ^a , 14 ^a ,	Oss.ni e proposte entro	11/07/2013
OGGETTO	Sostituire le disposizioni finanziarie in vigore per le spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale, attualmente fondate su basi giuridiche diverse, con un quadro finanziario unico, chiaro e moderno, che ottimizzi l'attuazione e il funzionamento della gestione finanziaria. In particolare, saranno semplificate le strutture di gestione finanziaria sulla base di obiettivi e indicatori precisi. Saranno inoltre resi più chiari e semplificati i tassi di cofinanziamento.		
BASE GIURIDICA	La base giuridica della proposta è costituita dall'articolo 43, par. 2 e dall'articolo 168, par. 4, lettera b) del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). Il primo prevede che il Parlamento europeo e il Consiglio stabiliscano		

l'organizzazione comune dei mercati agricoli e le altre disposizioni necessarie al perseguimento degli obiettivi della politica comune dell'agricoltura e della pesca; il secondo prevede che il Parlamento europeo e il Consiglio adottino, per affrontare i problemi comuni di sicurezza e a tutela della salute pubblica, misure nei settori veterinario e fitosanitario.

PRINCIPI DI SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ Quanto al rispetto del principio di sussidiarietà, la proposta appare conforme in quanto si limita a disciplinare i settori ammissibili e le modalità di accesso a finanziamenti previsti da specifici programmi dell'Unione, e ricompresi all'interno del Quadro finanziario pluriennale.

La proposta si limita inoltre a quanto strettamente necessario per il raggiungimento dei propri obiettivi, nel pieno rispetto dunque del principio di proporzionalità.

ANNOTAZIONI:

Con l'accordo raggiunto dal Consiglio europeo di giugno sul Quadro finanziario pluriennale 2014-2020, l'importo massimo stanziato per gli interventi nei settori connessi alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale è stato fissato in 1.891,936 milioni di euro, con una significativa flessione rispetto all'ammontare previsto dal precedente QFP 2007-2013 (2,5 miliardi di euro circa). Appare tanto più necessario, in considerazione del calo degli stanziamenti disponibili, procedere a una modernizzazione delle disposizioni finanziarie, che ottimizzi l'utilizzo dei fondi ed eviti dispersioni e duplicazioni.

Il quadro giuridico vigente, che disciplina il finanziamento dei programmi veterinari di eradicazione e le misure veterinarie di urgenza, gli interventi fitosanitari e i controlli ufficiali, è costituito rispettivamente dalla [decisione 2009/470/CE](#) del Consiglio, dalla [direttiva 2000/29/CE](#) del Consiglio e dal [regolamento \(CE\) n. 882/2004](#) del Parlamento europeo e del Consiglio.

Altre disposizioni finanziarie specifiche sono contenute nel [regolamento \(CE\) n. 396/2005](#) concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale, nel [regolamento \(CE\) n. 1107/2009](#) relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, nella [direttiva 2009/128/CE](#) che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi, nonché in numerose altre direttive del Consiglio relative alla sanità animale e vegetale.

La proposta in esame fa parte del pacchetto "Animali e piante più sani per una filiera alimentare più sicura", che comprende proposte nei seguenti ambiti:

- Misure di politica in materia di sanità animale, finalizzate a proteggere e migliorare la salute e il benessere degli animali nell'UE, in particolare degli animali destinati alla produzione alimentare;
- Regime fitosanitario, il cui obiettivo è quello di proteggere l'agricoltura e la silvicoltura europea, impedendo l'ingresso e la diffusione di organismi nocivi per le piante non indigeni;
- Regime di produzione e immissione sul mercato delle sementi e del materiale riproduttivo riguardanti le specie agricole, vegetali, forestali, fruttifere, viticole e ornamentali;
- Norme che disciplinano i controlli e altre attività ufficiali intesi a garantire l'applicazione della legislazione relativa agli alimenti e ai mangimi.

La proposta della Commissione, oltre a razionalizzare un quadro legislativo inutilmente complesso e frammentario, si propone quali obiettivi un elevato livello di sicurezza degli alimenti e dei sistemi di produzione alimentare, il miglioramento della salute e del benessere degli animali, la rilevazione e l'eradicazione degli organismi nocivi al fine di garantire l'esecuzione efficace dei controlli ufficiali.

Vengono stabilite le misure e i costi ammissibili, e razionalizzati i tassi di finanziamento per le sovvenzioni, fissati a un 50% ordinario, che in determinate condizioni può essere elevato al 75% e anche al 100%. Al fine di evitare gli oneri amministrativi connessi alla gestione di microprogrammi,

viene fissato a 50.000 euro l'importo minimo delle sovvenzioni. In specifiche circostanze, è previsto anche il ricorso alla riserva per le crisi nel settore agricolo.

Per quanto riguarda la sanità vegetale, al fine di proteggere l'UE contro gli organismi nocivi legati alla globalizzazione degli scambi commerciali e al cambiamento climatico, è previsto che beneficino del contributo finanziario dell'Unione anche i programmi di indagine finalizzati a rilevare la presenza di organismi nocivi e le misure fitosanitarie di sostegno ai territori ultraperiferici degli Stati membri.

La proposta di regolamento prevede inoltre la possibilità di sostenere i laboratori di riferimento dell'Unione e i progetti volti a migliorare l'efficacia e l'efficienza dei controlli ufficiali.

A fini di chiarezza e trasparenza, vengono fissate le procedure di presentazione e valutazione dei programmi di controllo annuali e pluriennali, nonché la procedura per l'elaborazione e l'aggiornamento dell'elenco delle malattie degli animali e degli organismi nocivi per le piante ammissibili ad un cofinanziamento.

Nella sua relazione, presentata ai sensi dell'art. 6, comma 4 della legge n. 234/2012, il Ministero della Salute, nell'esprimere una valutazione complessivamente positiva del provvedimento e dei suoi principi ispiratori, evidenzia talune criticità, che potrebbero essere oggetto di proposte di modifica da parte dell'Italia.

La relazione si sofferma in particolare sull'art. 2, relativo agli obiettivi, e sul disposto della lettera b) i), che fissa tra gli obiettivi specifici quello di "contribuire a un elevato livello di sicurezza degli alimenti e dei sistemi di produzione alimentare e di altri prodotti che possono incidere sulla sicurezza degli alimenti, migliorando nel contempo la sostenibilità della loro produzione", che utilizza quale indicatore di successo la riduzione del numero di casi di malattie umane nell'Unione legati alle zoonosi e alla sicurezza alimentare. Viene sottolineato come non sembra siano previste sovvenzioni per programmi direttamente correlati agli elementi fondanti (casi umani e sicurezza degli alimenti) di tale indicatore. Poiché la mancanza di una specifica pianificazione per il controllo di agenti di zoonosi negli alimenti e le difficoltà di reperimento di informazioni sui casi umani sono criticità note da anni, che non consentono di disporre di un reale quadro epidemiologico, andrebbe proposta l'estensione dei finanziamenti alla pianificazione di "programmi nazionali" di controllo degli agenti di zoonosi negli alimenti e al miglioramento della raccolta di dati relativi ai casi umani.

Talune perplessità vengono espresse (vista anche l'esiguità del plafond disponibile) sulla fissazione di un importo minimo delle sovvenzioni a 50.000 euro. Pur comprendendo la necessità di contenere l'incidenza delle spese amministrative, destinata a lievitare quanto più elevato è il numero dei programmi ammessi a finanziamento, l'Italia intende chiedere che l'importo minimo sia quantificato in una cifra più bassa.

Per quanto concerne lo scadenziario fissato dall'art. 15 della proposta, che prevede i termini rispettivamente del 31 marzo e del 31 luglio per la presentazione della relazione tecnica dettagliata e della relazione tecnica intermedia relative a ogni programma nazionale annuale o pluriennale, la Relazione ritiene che entrambi i termini andrebbero spostati di uno o due mesi, per consentire una più efficace raccolta e analisi dei dati. Inoltre, viene sottolineata l'incongruenza del disposto di cui all'art. 14 della proposta di regolamento, che fissa al 31 gennaio il termine per l'approvazione da parte della Commissione dei programmi annuali degli Stati membri, che però dovrebbero essere applicati a partire dal 1° gennaio dello stesso anno.

Infine, per quanto concerne le norme che necessitano di modifica o di abrogazione, la Relazione ritiene necessario un chiarimento in relazione alla mancata considerazione del regolamento (CE) n. 349/2005, che stabilisce norme sul finanziamento comunitario degli interventi urgenti e della lotta contro certe malattie animali: regolamento che risulta a tutt'oggi vigente (come dimostrabile dal fatto che siano ancora concesse sovvenzioni in base al suo disposto), sebbene le misure in esso contenute si basino su una decisione (90/424/CEE) già abrogata dalla decisione 2009/470/CEE, di cui la proposta di regolamento in esame propone a sua volta l'abrogazione.

23 luglio 2013

A cura di Luca Briasco

Per informazioni: Ufficio dei rapporti con le istituzioni dell'Unione europea (affeuropei@senato.it)